



Delibera della Giunta Regionale n. 292 del 07/07/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE PROPOSTA DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO
2021/2022.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”* ha reso l'ambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale, assegnando allo Stato la competenza legislativa esclusiva della determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni;
- b. che il DPCM. 9 aprile 2001, avente ad oggetto *“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”*, detta indirizzi e criteri:
 - b.1 per la determinazione delle condizioni di merito ed economiche degli universitari ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti;
 - b.2 sulle tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le Regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari;
 - b.3 per la graduale riqualificazione della spesa;
 - b.4 per il riparto del Fondo Statale Integrativo destinato alla concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio;
 - b.5 per l'inserimento degli iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, di cui alla L. n. 508/1999, tra gli aventi titolo agli interventi e servizi riservati agli studenti universitari ;
- c. che con decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, recante *“revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari, legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. A), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”* è stata abrogata la l. n. 390 del 2 dicembre 1991 (ad eccezione dell'art. 21), rivisitando l'intera disciplina in materia di diritto allo studio universitario e rinviando, con l'art. 7, comma 7, ad un apposito decreto ministeriale, volto a stabilire, tra l'altro, i nuovi requisiti di eleggibilità e merito;
- d. che, come previsto dall'art. 2, comma 1 del citato decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, lo stesso decreto, in attuazione degli art. 3 e 34 della costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- e. che la Regione Campania con Legge regionale 18 maggio 2016 n.12 *“Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario”* ha ridefinito il sistema di strutture e servizi ed interventi in materia di diritto allo studio universitario attraverso l'adeguamento dell'assetto organizzativo delle aziende per il diritto allo studio universitario a criteri di efficienza ed economicità avviando il percorso diretto ad una semplificazione e razionalizzazione del sistema di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, pur garantendone una tutela unitaria ed assicurandone una gestione adeguata alle diverse realtà diffuse sul territorio regionale;
- f. che la citata legge regionale, così come modificata dalla L.R. 10 del 31/03/2017, pubblicata sul BURC n. 28 del 31/03/2017, per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con esigenze di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, istituisce, in luogo delle sette ADISU ex L.R. 21 del 3 settembre 2002, l'Azienda per il diritto allo studio della Regione Campania (ADISURC) con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'art. 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nella Regione Campania;
- g. che l'ADISURC si avvale di due centri di responsabilità amministrativa (CRA): uno per i servizi e benefici in favore degli studenti universitari iscritti alle istituzioni aventi sede legale nella provincia di Napoli, ed uno per i servizi e benefici in favore degli studenti iscritti alle istituzioni aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
- h. che a far data dal 1/01/2018, l'ADISURC (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania) è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse ADISU;

- i. che il DM 23 marzo 2016 n.174 "Aggiornamento soglie ISEE e ISPE anno accademico 2016/2017" ha determinato l'aggiornamento delle soglie ISEE ed ISPE, alla luce dell'applicazione delle disposizioni del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013;
- j. che il DM n.157 del 12 febbraio 2021 "Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio anno accademico 2021/2022" ha confermato gli importi minimi delle borse di studio stabiliti per l'a.a. 2020/2021;
- k. che Il D.M. n. 256 del 18 marzo 2021 "Aggiornamento limiti massimi dell'indicatore ISEE-ISPE anno accademico 2021/2022" ha confermato i limiti massimi dell'indicatore ISEE-ISPE stabiliti per l'a.a. 2020/2021 ;
- l. che l'art. 8, comma 5, del dlgs n. 68 del 29 marzo 2012 stabilisce che "fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica";
- m. che attualmente non è stato ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 7, dlgs n. 68 del 29 marzo 2012;
- n. che, nelle more della completa attuazione dei decreti di cui all'art.7 del D.lgs. 68 del 29 marzo 2012, con il Decreto interministeriale n.798 del 11/10/2017 "decreto fabbisogni finanziari regionali" sono stati definiti i criteri per la determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni e per la conseguente ripartizione ed erogazione del Fondo Integrativo Statale;
- o. che Il Decreto interministeriale n.853 del 12/11/2020 ha definito i criteri e le modalità di riparto del FIS per il triennio 2020-2022".

RILEVATO

- a. che l'art. 12, comma 5, l.r. n. 12 del 18 maggio 2016 prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale della Programmazione annuale degli interventi per il Diritto allo studio Universitario previo parere espresso della Commissione Consiliare Permanente competente per materia;
- b. che è necessario definire, in armonia con le disposizioni introdotte dal dlgs. N. 68 del 29 marzo 2012, i criteri a cui l'ADISURC dovrà attenersi per gli interventi di competenza, finalizzati all'attuazione del Diritto allo Studio Universitario attraverso l'erogazione di prestazioni sociali agevolate relative all'anno accademico 2021/2022, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 12 della L. R. n. 12 del 18 maggio 2016;
- c. che occorre individuare i criteri di assegnazione all'ADISURC delle risorse finanziarie stanziare in bilancio per il diritto allo studio universitario;
- d. che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia e tenuto conto delle proposte formulate dall'ADISURC, è stato predisposto dalla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione il documento di programmazione, rubricato "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2021/2022", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- e. che il documento si sviluppa in quattro paragrafi, relativi rispettivamente alle finalità, alle norme di carattere generale e dati di contesto, alla copertura finanziaria e criteri per l'assegnazione delle risorse, agli interventi e caratteristiche dei benefici;

RILEVATO ALTRESI'

- a. che l'art. 1 comma 3 e 4 della L.R. 12 del 18 maggio 2016 stabilisce che sono destinatari della stessa legge gli studenti iscritti ai corsi di studio delle Università statali e non statali che rilasciano titoli aventi valore legale, ad esclusione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 delle legge 27 dicembre 2002, n.289, e gli studenti iscritti ai corsi di studio delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché gli studenti iscritti agli altri corsi di cui al comma 4 aventi sede nella Regione Campania;

PRESO ATTO che

- a. le borse di studio per l'anno accademico 2021/2022 saranno sostenute con le risorse introitate direttamente dall'ADISURC quale gettito della tassa regionale dell'anno accademico 2021/2022 e con le risorse assegnate dal MUR alla Regione Campania, ex art.16 DPCM 9/4/2001, sulla base dei criteri stabiliti al livello ministeriale, quale Fondo Integrativo Statale ed erogate direttamente all'ADISURC;

- b. per la copertura del fabbisogno totale per le borse di studio si provvederà con apposita delibera di programmazione con risorse a valere, in via prioritaria, sulla nuova programmazione 2021-2027 POR Campania FSE nell'ambito dell'obiettivo strategico dedicato alla promozione della parità di accesso all'istruzione, tenuto conto della coerenza della misura di cui trattasi con gli obiettivi contenuti nei nuovi regolamenti comunitari che puntano su iniziative di investimento sul capitale umano nonchè, ove necessario, a valere su altri programmi 2021-2027 e fermo restando la necessaria coerenza con le fonti di finanziamento alternative individuate;

RITENUTO

- a. di dover approvare l'allegato documento denominato "*Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2021/2022*", che forma parte integrante della presente delibera;
- b. di dover contestualmente inviare lo stesso al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente per materia come prescritto dall'art. 12 comma 5 della l.r. 12 del 18 maggio 2016;
- c. di riservarsi l'approvazione definitiva del documento a seguito dell'acquisizione del prescritto parere;

VISTI

- la L.R. n. 12 del 18 maggio 2016;
- la L.R. 10 del 31 marzo 2017;
- il D.P.C.M. del 9 aprile 2001;
- la L. n. 240 del 30 dicembre 2010;
- il dlgs n. 68 del 29 marzo 2012;
- il DM n. 156 del 12 febbraio 2021 "Definizione dell'elenco dei paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2021/2022";
- il DM n.157 del 12 febbraio 2021 "Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio anno accademico 2021/2022";
- Il D.M. n. 256 del 18 marzo 2021 "Aggiornamento limiti massimi dell'indicatore ISEE-ISPE anno accademico 2021/2022";
- il parere della Programmazione unitaria reso con nota n. 14580/UDCP/GAB/VCG1 del 7/07/2021;
- il parere dell'Autorità di Gestione FSE reso con nota n. 351979 del 02/07/2021;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le considerazioni in premessa che si intendono integralmente riportate

1. **di approvare** l'allegato documento denominato "*Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2021/2022*", che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, sviluppato in quattro paragrafi, relativi rispettivamente alle finalità, alle norme di carattere generale e dati di contesto, alla copertura finanziaria ed ai criteri per l'assegnazione delle risorse, agli interventi e caratteristiche dei benefici;
2. **di inviare** lo stesso al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente per materia come prescritto dall'art. 12 comma 5 della l.r. 12 del 18 maggio 2016;
3. **di riservarsi** l'approvazione definitiva del documento a seguito dell'acquisizione del prescritto parere;
4. **di inviare** il presente provvedimento:
 - a) all'Ufficio del Gabinetto del Presidente della Regione Campania;
 - b) alla D.G. "Università, Ricerca, e Innovazione";
 - c) alla D.G. "per le Risorse finanziarie";
 - d) alla D.G. "per le Entrate e politiche tributarie"

- e) al U.D.C.P. Ufficio I – Staff del Capo di Gabinetto per la pubblicazione sul B.U.R.C.
- f) al Portale regionale per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro"